

Bonus Collaboratori Sportivi: erogazione automatica aprile e maggio. Da Sport e Salute S.p.A le istruzioni e le risposte alle domande più frequentate (Faq)

“Come previsto dall’art. 44, del [D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), c.d. “decreto sostegni-bis”, [Sport e Salute S.p.A.](#) (*Link al sito web: <https://www.sportesalute.eu/>*) procederà, **anche per i mesi di aprile e maggio 2021**, ad erogare, in via automatica, l’indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità per i mesi precedenti. Hanno diritto all’erogazione automatica i collaboratori che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, **hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui dall’art. 44, sopra richiamato.**

- Nelle prossime ore, pertanto, ai collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021, verrà inviata la *mail* contenente il *link* per confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 44 del c.d. “[Decreto sostegni-bis](#)”, ai fini dell’erogazione dell’indennità prevista per i mesi di aprile e maggio 2021.
- Pertanto, l’utente dovrà confermare la permanenza dei

presupposti, anche per il periodo di aprile e maggio 2021, che deve essere considerato unitariamente, compilando l'apposita dichiarazione che si aprirà cliccando sul link fornito nella mail che gli verrà inviata da [Sport e Salute S.p.A.](#) Gli aventi diritto avranno inoltre la possibilità di accedere in piattaforma con le modalità descritte in calce.

- La dichiarazione dovrà, quindi, essere resa attraverso un “*flag*” nella maschera che comparirà cliccando sul *link* ricevuto oppure accedendo alla piattaforma informatica. Tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta entro il termine del 4 giugno 2021 non riceveranno l'erogazione automatica.
- Come disposto dalla legge, **l'ammontare dell'indennità** è determinato come segue:
 - ai soggetti che, **nell'anno di imposta 2019**, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in **misura superiore ai 10.000 euro** annui, spetta la somma di **euro 2.400**;
 - ai soggetti che, **nell'anno di imposta 2019**, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva **in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro** annui, spetta la somma di **euro 1.600**;
 - ai soggetti che, **nell'anno di imposta 2019**, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva **in misura inferiore ad euro 4.000** annui, spetta la somma di **euro 800**.
- Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità, Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari all'Agenzia delle Entrate in merito ai compensi sportivi percepiti nell'anno 2019.
- Si precisa che **Sport e Salute S.p.A.** effettuerà **verifiche sull'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti** dalle predette norme per l'assegnazione

dell'indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici (ex art. 316-ter. c.p.). All'esito, i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l'indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre o dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021 e che renderanno la dichiarazione di conferma, riceveranno il pagamento dell'indennità per i mesi di aprile e maggio 2021 automaticamente, senza dover presentare altra domanda".

(Così, comunicato pubblicato nel sito: www.sportesalute.eu)

[Consulta qui le FAQ](#)

(Link al sito web:
<https://www.sportesalute.eu/faq-erogazione-automatica-aprile-e-maggio.html>)